

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

DARAG Italia

“Responsabilità Civile della famiglia”

Edizione 01/2019

Ramo 40

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.darag.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile	<p>Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione e deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata. E’ ricompresa la responsabilità civile derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proprietà e/o conduzione del fabbricato di abitazione, anche per caduta dell’antenna televisiva, compresi i danni da spargimento o rigurgito di sistemi di scarico dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture, nonché quelli di cui si debba rispondere in quota quale Condomino ✓ Conduzione della dimora di villeggiatura ✓ Proprietà ed uso di imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 6 e wind-surf ✓ Proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici ✓ Pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico <p>La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Per danni derivanti dall’incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti in sosta su aree private ✓ Delle persone non conviventi per fatto dei figli minori dell’Assicurato a loro temporaneamente affidati in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale ✓ Verso baby-sitters, ragazze alla pari per infortuni da esse sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio giudizialmente accertato ✓ Per fatto colposo degli addetti ai servizi domestici, inerente lo svolgimento delle
------------------------------	---

	proprie mansioni, compresa la responsabilità civile dei medesimi
--	--



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile	<p>L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Inerenti alle attività professionali ✘ Subiti da persone non considerate terze ✘ da proprietà ed uso di: <ul style="list-style-type: none"> ○ veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate ○ natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore ○ aeromobili ✘ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ✘ da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ✘ da detenzione o uso di esplosivi ✘ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ✘ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto ✘ da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive ✘ da emissione di onde e campi elettromagnetici ✘ da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi ✘ da furto ✘ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute ✘ conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> ○ partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico ○ esercizio dell'attività venatoria ✘ a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ✘ sono esclusi dalla garanzia i danni causati dai cani appartenenti alle razze espressamente indicate nelle Condizioni di Assicurazione
------------------------------	---



Ci sono limitazioni alla copertura?

Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile	<ul style="list-style-type: none"> ! La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per i sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Responsabilità Civile della famiglia è rivolto a persone fisiche, che intendono assicurarsi contro danni subiti nel corso dell'attività extra professionale e con esigenze di protezione del patrimonio



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** : l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 21%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile	In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile)
Prescrizione	Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.